

Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91 DECRETO VALORE CULTURA

Art. 1

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.

Art. 2

Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del ((programma)) «500 giovani per la cultura».

Art. 3

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 7

Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, ((nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.)) 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ((ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo,)) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un ((credito d'imposta)) nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

Art. 8

((Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo

Art. 9

Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.

Art. 10

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali

Art. 11 Disposizioni urgenti per il **risanamento** delle fondazioni lirico-sinfoniche e il **rilancio** del sistema nazionale musicale di eccellenza.

1. Al fine di fare fronte allo **stato di grave crisi del settore** e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 (Petruzzelli) e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Amministrazione straordinaria), ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al **Commissario straordinario** di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la **inderogabile necessità** di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

- a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione [...];
- b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
- c) **la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012** e una razionalizzazione del personale artistico;
- d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016; [...]
- e) l'entità del finanziamento dello Stato per contribuire all'ammortamento del debito; [...]
- g) **la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore**, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;